



Il diritto di accesso

Il [decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#) ha apportato sostanziali modifiche al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) (Decreto trasparenza), riaffermando il principio generale di trasparenza “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” ed integrando la già affermata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” con l’ulteriore scopo di “tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”.

La vigente normativa prevede tre differenti modalità di accesso:

- **accesso ai documenti amministrativi**, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- **accesso civico**, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016;
- **accesso civico generalizzato**, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che ha novellato l’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.

Accesso ai documenti amministrativi

Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

[Vai alla scheda informativa](#)

Accesso civico

Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.

[Vai alla scheda informativa](#)

Accesso civico generalizzato

Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti. L'istituto dell'accesso civico generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, in analogia con il *Freedom of Information Act* (FOIA) vigente negli ordinamenti anglosassoni.

[Vai alla scheda informativa](#)

Registro delle richieste di accesso civico generalizzato

La [Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016](#), con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui agli articoli 5, comma 2 e 5-bis del Decreto trasparenza, così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, prevede l'istituzione e la pubblicazione di un Registro degli accessi, che contenga l'elenco delle richieste di accesso, con l'indicazione della tipologia, dell'oggetto, della data di ricezione, dell'esito e della data della decisione.

L'Ente provvederà semestralmente all'aggiornamento del Registro.

► [Registro degli accessi](#)

Il Responsabile Preposto Dott. **Ssa Maria Grazia Lucia De Renzo** è **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

Riferimenti:

- Via Ottavio Serena 26
- Tel 0805540054
- fax: 0805540050
- mail: mgl.derenzo@aci.it
- PEC: acibari@pec.aci.it